

Registro Generale N. 426/2025 del 26/05/2025

**Determinazione del Dirigente del
Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 21446/2024 del 28/11/2024, sul procedimento R.G. 7373/2023, TAR per il Lazio.

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nella fase di appello. CIG B7030AEFA0

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 19/03/2019, con oggetto “*Autorizzazione al Sindaco alla proposizione di azione giudiziaria nei confronti del Ministero della Giustizia finalizzata al recupero spese sostenute dal Comune di Carpi per il funzionamento degli uffici giudiziari.*”, con la quale veniva deliberato, tra l’altro:
 - “2) di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. nei confronti dei Ministeri competenti al fine di ottenere il recupero delle somme dovute dal Ministero della Giustizia al Comune di Carpi a titolo di rimborso spese uffici giudiziari;
 - 3) di dare atto che per la proposizione del ricorso, la rappresentanza e l’assistenza in giudizio ci si avvale dell’Avv. Federico Cappella del Foro di Roma; il medesimo risulta stato individuato con determinazione dirigenziale n° 1075 del 28/12/2018 a seguito procedura comparativa;”;
- la nota agli atti del protocollo al n. 12952 del 04/03/2019, con la quale il Dirigente dei servizi finanziari indicava la volontà di provvedere ad esperire la procedura di ingiunzione di pagamento per il recupero delle spese *de quo*;

Rammentato che il Tribunale ordinario di Roma, sulla base del ricorso presentato dal Comune di Carpi, emanava decreto ingiuntivo n. 13007/2019 del 24/06/2019 (agli atti del protocollo al n. 37564 del 26/06/2019), contro il Ministero della Giustizia, per “1. la somma di € 654.911,93; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.200 per compenso ed € 870,00 per esborsi, oltre iva e c.a. come per legge”, notificato il giorno successivo (documentazione agli atti del protocollo al n. 37580 del 26/06/2019);

Dato atto che:

- in data 31 luglio 2019 veniva notificato, all’indirizzo PEC del legale del Comune di Carpi, l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- con deliberazione n. 17 del 11/02/2020, con oggetto “*Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Ministero della Giustizia finalizzato al recupero spese sostenute dal Comune di Carpi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Autorizzazione alla resistenza in giudizio.*”, veniva deliberato, tra l’altro:
 - “2) di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui in premessa promosso dal Ministero della Giustizia nei confronti del Comune di Carpi e relativo al recupero spese uffici giudiziari;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- 3) di dare atto che per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio ci si avvale dell'assistenza dell'Avv. Federico Cappella del Foro di Roma; il medesimo risulta stato individuato con determinazione dirigenziale n° 1075 del 28/12/2018 a seguito procedura comparativa;”
- con relazione agli atti del protocollo al n. 8052 del 10/02/2022, il Dirigente del Settore Servizi finanziari ha ritenuto opportuno “proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. al fine di accertare preliminarmente il Giudice effettivamente munito di giurisdizione evitando gli oneri connessi a tre gradi di giudizio”;
- con deliberazione n. 35 del 11/03/2022, con oggetto “Procedimento innanzi al Tribunale civile di Roma R.G. 53068/2019 - Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41, R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.”, veniva deliberata l'autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio e si dava mandato “al Segretario generale di attivare tutte le procedure necessarie e conseguenti alla presente deliberazione in merito al conferimento dell'incarico di assistenza del Comune di Carpi nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avanti alla Corte di Cassazione, relativamente alla materia del contendere, inerente il procedimento RG 53068/2019, con relativa costituzione in giudizio, in termini urgenti, stante la necessità di proporre il ricorso entro la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 7 aprile 2022, tenendo conto dell'opportunità di avvalersi dell'avv. Federico Cappella, del Foro di Roma, con studio presso Via Antonio Bertoloni, 35- 00197 Roma;
- con determinazione n. 190 del 24/03/2022 recante oggetto “Procedimento innanzi al Tribunale civile di Roma R.G. 53068/2019 - Conferimento di incarico per ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41, R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443” veniva affidato il relativo incarico legale all'avv. Federico Cappella del Foro di Roma, Via Antonio Bertoloni, 35, 00197, Roma– P.Iva. dell'Associazione Professionale Studio Biagetti & Partners, di cui il Professionista è socio, e successivamente veniva proposto regolamento preventivo di giurisdizione avanti la Corte di Cassazione;
- con ordinanza n. 3874 del 10/1/2023, pubblicata in data 8/2/2023, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, avanti al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio;
- il Tar per il Lazio con sentenza n. 21446 del 2024 ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Carpi, con compensazione delle spese;

Considerato che il professionista incaricato, con nota assunta al protocollo al n. 84800 del 30/11/2024, ha evidenziato che sussistono le condizioni per l'impugnazione della sentenza del TAR;

Ritenuto opportuno, in ragione delle motivazioni riportate nella sopra richiamata relazione appellare la sentenza del TAR al fine di tutelare le ragioni del Comune di Carpi;

Preso atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 109 del 13/05/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, disponeva “di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Carpi, per le motivazioni descritte in premessa e che devono intendersi qui integralmente richiamate, a costituirsi a costituirsi nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 21446 del 2024 del TAR per il Lazio e dare mandato al Segretario Generale di procedere all'individuazione del legale

patrocinatore nel rispetto degli articoli 13, commi 2 e 5, e 56 del d.lgs. n. 36/2023, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di diritto e di legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire e rappresentare, di resistere a eventuali motivi aggiunti di impugnazione, nonché di eleggere domicilio ovunque possa occorrere, di nominare altri avvocati e procuratori”;

Ritenuto che il servizio legale di rappresentanza e difesa in procedimento giudiziario dinanzi a organo giurisdizionale rientri tra quelli individuati dall'art. 56 “*Appalti esclusi nei settori ordinari*”, comma 1, lett. h), punto 1, del d.lgs. n. 36/2023;

Evidenziato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, commi 2 e 5, e 56 del d.lgs. n. 36/2023, l'affidamento dei contratti esclusi che offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto, fra cui i servizi legali, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;

Preso atto:

- di quanto disposto dall'art. 50 c. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le Stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto in riguardo ai servizi di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;
- di quanto disposto dall'art. 1, c. 450, l. 27 dicembre 2006, n. 296, circa l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi sui mercati elettronici messi a disposizione messi a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, per i servizi per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- di quanto disposto dagli articoli da 19 a 36 del d.lgs. 36/2023, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
- che all'interno della piattaforma MePA di Consip, è presente la categoria Servizi giuridici - Servizi legali e normativi, CPV 79100000-5;

Considerato che:

- presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Advocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, la missione 2.4 ‘Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso (esclusa la rappresentanza in giudizio)’ è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali, incardinato presso il Settore Segretario Generale;

Preso atto che la Giunta comunale, con deliberazione sopra citata, dichiarata immediatamente eseguibile, deliberava altresì “*di dare mandato al Segretario Generale di procedere all'individuazione del legale patrocinatore, nel rispetto degli articoli 13, commi 2 e 5, e 56 del d.lgs. n. 36/2023, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;*”;

Dato atto altresì che è stata attivata RdO trattativa diretta (n. 5362323 su MePA di Consip, nei confronti del Professionista incaricato in primo grado, il quale ha risposto entro i termini con la

documentazione richiesta, in particolare presentando preventivo con compenso, netto IVA, di € 11.450,40, al quale deve essere aggiunta IVA al 22% di € 2.519,09;

Considerato che:

- l'importo stimato per il giudizio (€ 13.969,49, comprensivo di € 11.010,00 per compenso, € 440,40 per CPA, € 2.519,09 per IVA) risulta essere coerente con i parametri pervisti dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, e ss.mm.ii.;
- è stata acquisita la DSAN di possesso dei requisiti richiesti nell'ambito della trattativa diretta su MePA, agli atti del protocollo al n. 36094/2025
- sono stati effettuati, a buon esito, i controlli circa il possesso dei requisiti richiesti e rimangono pendenti taluni riscontri dagli enti competenti;

Dato atto che:

- che la sopra richiamata spesa stimata per il servizio di € 13.969,49, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 00030.00.57 "Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali" del Bilancio di Previsione 2025 – 2027 (annualità 2025);
- l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con importo stimato inferiore alle soglie di legge;
- che la stipula del contratto avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (allegato A) e con la medesima approvato, il quale, a seguito di sottoscrizione, verrà caricato sulla piattaforma MePA;

Ritenuto conseguentemente opportuno, in ragione delle sopra esposte motivazioni, affidare l'incarico di assistenza legale del Comune di Carpi, nel procedimento di cui in oggetto, all'Avv. Federico Cappella dello Studio Legale Biagetti & Partners, del Foro di Roma, con studio in Roma, 00197 (RM) in Via Antonio Bertoloni, n. 35, P.Iva. 12229141002;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 23/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2024/2029– SeO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 100 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Dato atto che:

- il Cig assegnato dall'ANAC è il n. **B7030AEFA0**;
- il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è il Segretario Comunale, Dott.ssa Clementina Brizzi anche per le fasi di esecuzione e che rispetto allo stesso non sussiste alcun conflitto di interesse, nel rispetto degli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., all'art. 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- d.lgs. 18/8/2000 n. 267 TUEL con particolare riferimento agli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, artt. 1,2,3, 13 e 56

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 56 del d.lgs. 36/2023, l'incarico legale di assistenza legale del Comune di Carpi nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 21446/2024 del 28/11/2024, sul procedimento R.G. 7373/2023, TAR per il Lazio, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del disciplinare di incarico (allegato A), all'Avv. Federico Cappella dello Studio Legale Biagetti & Partners, del Foro di Roma, con studio in Roma, 00197 (RM) in Via Antonio Bertoloni, n. 35, P.Iva. 12229141002, per un importo complessivo, a carico del Comune di Carpi, di € 13.969,49, comprensivo di € 11.010,00 per compenso, € 440,40 per CPA, € 2.519,09 per IVA, a seguito di offerta su MEPA di Consip, acquisita al prot. gen.le n. 36094 del 23/05/2025;

- **di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di € 13.969,49, come sopra riportata e suddivisa, alla voce di bilancio n. 00030.00.57 "Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali" del Bilancio di Previsione 2025 – 2027 (annualità 2025);

- **di dare atto** che la stipula del contratto avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato, il quale, a seguito di sottoscrizione, verrà caricato sulla piattaforma MePA;

- **di dare atto** che:

- il Cig assegnato dall'ANAC è il n. **B7030AEFA0**;
- sono stati effettuati, a buon esito, i controlli circa il possesso dei requisiti richiesti e rimangono pendenti taluni riscontri dagli enti competenti;
- le liquidazioni delle competenze concernenti il presente atto, come disciplinate nell'allegato disciplinare, verranno evase entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture;
- il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è il Segretario Comunale, Dott.ssa Clementina Brizzi, anche per le fasi di esecuzione e che rispetto allo stesso non sussiste alcun conflitto di interesse, nel rispetto degli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., all'art. 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dal d.lgs. 36/2023 e dal d.lgs. n. 33/2013.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente
BRIZZI CLEMENTINA

OGGETTO: Conferimento di incarico di assistenza legale nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 21446/2024 del 28/11/2024, sul procedimento R.G. 7373/2023, TAR per il Lazio. Autorizzazione alla costituzione in giudizio nella fase di appello. CIG B7030AEFA0

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
13.969,49	1.03.02.11.006	0111103.00030.00.57	2025	B7030AEFA0	01387

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

26/05/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
TERENZIANI MASSIMO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



**CITTÀ DI
CARPI**

Vice Segretario Generale

DISCIPLINARE DI INCARICO

di

per attività di consulenza e assistenza legale a favore del Comune nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 21446/2024 del 28/11/2024, sul procedimento R.G. 7373/2023, TAR per il Lazio. CIG **B7030AEFA0**

ART. 1

PARTI INTERESSATE

1. Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 00184280360, nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Clementina Brizzi, giusta deliberazione di Giunta Comunale 109 del 13/05/2025 e determinazione dirigenziale n. 426 del 26/05/2025;
2. Professionista: Avv. Federico Cappella dello Studio Legale Biagetti & Partners, del Foro di Roma, con studio in Roma, 00197 (RM) in Via Antonio Bertoloni, n. 35, P.Iva. 12229141002

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di consulenza e assistenza legale a favore del Comune nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 21446/2024 del 28/11/2024, sul procedimento R.G. 7373/2023, TAR per il Lazio con i poteri e le facoltà previsti nella deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 13/05/2025 e successivamente dettagliati nella procura/mandato *ad litem*.

ART. 3

OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista dovrà procedere alla costituzione per l'assistenza legale e per la tutela delle ragioni del Comune di Carpi, con ogni strumento ritenuto idoneo, nell'ambito delle controversie di cui all'art. 2 del presente disciplinare, nonché all'espletamento di tutte le connesse attività. L'incarico si riferisce esclusivamente alla fase di giudizio di cui all'art. 2.
2. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune di Carpi tutti gli atti, elementi, notizie e indagini che riterrà utili e necessari per l'espletamento della sua attività.
3. Il Professionista deve svolgere personalmente l'incarico affidato. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità e senza oneri per il Comune, di sostituti processuali della cui attività sarà in ogni caso responsabile.
4. Il Professionista è altresì obbligato a:
 - a) fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, il professionista dovrà aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole fasi, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata;
 - b) rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;

CITTÀ DI CARPI

Vice Segretario Generale
C.so Alberto Pio, n. 91 – 41012 CARPI (MO)
tel: 059/649111 – pec: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it – web: www.comune.carpi.mo.it



**CITTÀ DI
CARPI**

Vice Segretario Generale

- c) alla conclusione della fase di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) restituire all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa a suo tempo consegnatagli;
- e) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Amministrazione, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- f) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi professionali dettati dall'ordinamento di cui alla L. n. 247/2012 e di tutti quelli inerenti la funzione;
- g) osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai seguenti Codici di comportamento:
- "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, disponibile al sito <http://www.normattiva.it>;
 - codice di comportamento del Comune di Carpi, disponibile al seguente link: <https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/atti-e-documenti/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>;
- h) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia. Il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni, nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del Professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
2. Il Comune di Carpi si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini indicati all'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 5

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

1. Per le prestazioni di cui all'oggetto, come da offerta economica RdO MePA n: 5362323 prot. 36094 del 23/05/2025, il compenso spettante al Professionista, è stabilito in € 13.969,49; il suddetto compenso verrà corrisposto dal Comune di Carpi dietro presentazione di regolare fattura e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento, con salvezza del diritto del Professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 50% del compenso spettante.
2. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dal Comune di Carpi solo ad avvenuto



**CITTÀ DI
CARPI**

Vice Segretario Generale

perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023. Il Comune di Carpi provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e delle ulteriori condizioni legittimanti come sopra descritte.

3. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: B7030AEFA0. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti a favore del Professionista saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dal Professionista.

4. Le fatture dovranno:

a) essere intestate a

COMUNE DI CARPI

Codice Univoco Ufficio del Comune di Carpi: UFT5W3

Codice IPA di Carpi: c_b819

Codice Fiscale/partita IVA: 00184280360

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato al Comune di Carpi;

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (data e numero cronologico) e il codice CIG.

ART. 6

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza n. [REDACTED]. Il Professionista si obbliga a comunicare l'eventuale rinnovo della medesima polizza o gli estremi dell'eventuale nuova polizza, alla scadenza di quella in essere.

ART. 7

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

2. Il Professionista dichiara, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i soggetti incaricati da una pubblica amministrazione.

3. Il professionista dichiara di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto



**CITTÀ DI
CARPI**

Vice Segretario Generale

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 8

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Il Professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti all'Amministrazione. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa ogni qual volta l'Amministrazione lo richieda, in relazione alle scadenze del ciclo di bilancio/rendiconto, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso. Il rischio deve essere valutato secondo le classificazioni comunicate dal committente con apposita missiva e dovrà essere indicata la durata stimata della controversia.

ART. 9

PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI

1. Gli Elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.
3. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 10

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali, verrà applicata allo stesso una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.
2. In tal caso il Comune inoltre, con determina dirigenziale, potrà stabilire la revoca dell'incarico.
3. Il Committente può risolvere il presente contratto in seguito ad accertata grave violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.

ART. 11

DIVERGENZE

1. Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile la composizione in via bonaria, saranno deferite al foro competente di Modena.

ART. 12

REGISTRAZIONE

1. Il presente documento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.



**CITTÀ DI
CARPI**

Vice Segretario Generale

ART. 13

VALIDITA' E FIRMA ELETTRONICA

1. Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679.
3. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista

Il Segretario generale